



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 05 GIU. 2014

(Determinazione del Capo Area II Finanziaria e Personale n. ____ del ____)

OGGETTO	.Approvazione schema di convenzione da stipulare con la soc. coop. soc.le onlus Azione Sociale con sede in Caccamo per ricovero inabili in struttura residenziale tipologia "Casa Protetta".
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la legge regionale 9 maggio 1986 n.22, ed in particolare gli artt. 20 e 23, che prevede le modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali mediante gestione diretta o mediante convenzioni con istituzioni in possesso dei requisiti prescritti;

ATTESO che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali erogati da questo Comune occupa un posto rilevante l'assistenza alle fasce sociali più deboli, quali gli inabili ed i disabili psichici, che si articola in diverse forme tra le quali quella del ricovero in strutture residenziali;

RILEVATO che il Modulo Dipartimentale Salute Mentale – Ambulatorio Distrettuale di Mussomeli – con nota pervenuta con prot. n.4637 del 12 ottobre 2012, ha proposto l'inserimento presso una struttura avente le caratteristiche di Casa Protetta del disabile.... omissis... poiché la situazione psicopatologia e familiare non permettono la permanenza dello stesso nell'ambiente familiare;

CONSIDERATO che, tenuto conto della libera scelta della struttura operata dalla famiglia e nella considerazione altresì che questo Ente alla data di ricovero era sprovvisto della figura dell'assistente sociale, il sig... omissis... è stato inserito presso la Casa Protetta Villa Don Orione di Palermo gestita dalla soc. coop. soc. a.r.l. onlus Azione Sociale avente sede legale in Caccamo;

VISTO il D. P. R. n.158 del 4/6/1996 con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge n.22/86 ed in particolare, l'allegato F);

ATTESO l'Amministrazione Comunale in mancanza di proprie strutture deve affidare la gestione dei servizi di ricovero ad enti del privato sociale regolarmente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della l.r. n.22/86;

CHE lo strumento della convenzione si rivela essenziale per la gestione associata dei servizi tra Comuni ed Enti affidatari e costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. n.22/86;

RILEVATO che il costo del ricovero giornaliero è determinato per l'anno 2014 in € 43,78 oltre IVA al 4% così distinto:

- € 32,50 per oneri generali, compresi quelli per il personale;
- € 10,92 per oneri relativi al vitto, in base alle effettive presenze

oltre l'integrazione della retta, pari al 100% del costo giornaliero, corrispondente alla quota sanitaria che graverà sul Fondo Sanitario Nazionale nei cui confronti si provvederà ad esercitare azione di rivalsa;

VISTO il comma 1 dell'art. 169 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il quale dispone: "Sulla base

del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";

VISTO l'art. 1 lett. h della l.r. 11/12/1991 n. 48, che ha recepito l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni, il quale sancisce il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo di competenza degli organi elettivi e la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti e nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici e servizi;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1) di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la soc. coop. soc.le onlus Azione Sociale con sede in Caccamo via San Vito s.n. c. cod. fisc. 96002340824 per il ricovero di inabili nella Casa Protetta Villa Don Orione di Palermo, composto da n.23 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) dare atto che la validità giuridica della suddetta convenzione è fissata in anni 3 (tre) e che il pagamento del corrispettivo viene stabilito per il periodo di effettiva presenza nella struttura;

3) di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba, 04 GIU. 2014

Il Responsabile del Procedimento
Fruscione Maria Antonia

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con determinazione sindacale n.6 dell'11 febbraio 2014, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

DETERMINA

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che si intende integralmente riportata.

Villalba, 04/6/2014

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE
(Giuseppe Plummeri)

COMUNE DI VILLALBA

(prov. di Caltanissetta)

OGGETTO: Convenzione con la soc. coop. soc. onlus Azione Sociale di Caccamo per ricovero inabili in struttura residenziale tipologia "Casa protetta".

L'anno duemilaquattordici, Il giornodel mese di..... nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria posto al primo piano della residenza municipale di Villalba, in via V. Veneto n.97, avanti a me, dott.ssa Nicosia Concettina, Segretario Comunale del Comune di Villalba, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:

- 1) il sig. Plumeri Giuseppe, nato a Villalba il 6 luglio 1958, il quale interviene al presente atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Villalba cod. fisc. 00127950855, nella qualità di Responsabile dell'Area Il Finanziaria e Personale;
- 2) il sig. Baratta Luigi nato a Caccamo il 20 maggio 1974 cod. fisc. BRTLGU74E20B315C nella qualità di legale rappresentante della soc. coop. soc.le Azione Sociale con sede in Caccamo via San Vito s.n.c. iscritta all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto decreto del competente Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro n. 3035 del 30 ottobre 2012 per svolgere attività assistenziale in favore di cittadini inabili nella tipologia Casa Protetta con capacità ricettiva di n.35 posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Villalba in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di soggetti bisognosi in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che nei confronti di cittadini non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psicogeriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni

espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle AA.SS.PP: e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

- che la predetta cooperativa sociale. si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale di Villalba si avvale delle prestazioni erogate dalla soc. coop. soc.le Azione Sociale di Caccamo che gestisce la Casa Protetta Villa Don Orione sita in Palermo via Cimballi n.43/45, per l'assistenza di soggetti parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

La soc. coop. soc.le Azione Sociale si impegna altresì ad accogliere in forma temporanea e diurna, soggetti autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

Art. 2

Modalità di ammissione

La soc. coop. soc.le Azione Sociale di Caccamo si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale, o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente

nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso la soc. coop. soc.le Azione Sociale di Caccamo è tenuta all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto della soc. coop. soc.le Azione Sociale al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetti in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

La soc. coop. soc.le Azione Sociale, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del servizio territoriale di tutela salute mentale dell'A.S.P. cui nel prosieguo la soc. coop. soc.le Azione Sociale dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto della soc. coop. soc.le Azione Sociale a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite la soc. coop. soc.le Azione ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, la soc. coop. soc.le Azione Sociale si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo, una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;

- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
 - a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
 - a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
 - a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
 - a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
 - a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.
- A nessun titolo la soc. coop. soc.le Azione Sociale potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

- a) un direttore coordinatore;
 - b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) un assistente sociale (anche in convenzione);
 - d) ausiliari servizi tutelari: 1 per 12 utenti per due turni contrattuali.
- L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);
- e) ausiliari servizi generali: 1 per 20 utenti.
- L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale).
- f) infermiere professionale: 1 per 20 utenti per due turni contrattuali garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore (all'interno del turno contrattuale);
 - g) un addetto lavanderia-stireria-guardaroba: 1 per 30 ospiti.
 - h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti; oltre gli 80, un altro ausiliario;
 - i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;
 - l) un portinaio custode-centralinista;
 - m) un medico in convenzione;
 - n) un animatore in convenzione;
 - o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

Art. 6

Trattamento economico

Al personale impiegato dalla soc. coop. soc.le Azione Sociale con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento la cooperativa deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 7
Prescrizioni

Il personale della soc. coop. soc. le Azione Sociale addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.

La soc. coop. soc. le Azione Sociale ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 8
Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori della soc. coop. soc. le Azione Sociale.

Art. 9
Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, la soc. coop. soc. le Azione Sociale si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. La soc. coop. soc. le Azione Sociale dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A. C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 10
Continuità del servizio

La soc. coop. soc. le Azione Sociale si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 11
Volontariato

La soc. coop. soc. le Azione Sociale nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. La soc. coop. soc. le Azione Sociale risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del

servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali la soc. coop. soc.le Azione Sociale può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 12

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni anno, attraverso il proprio servizio sociale, incontri con la soc. coop. soc.le Azione Sociale i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e/o modifiche da apportare al servizio prestato.

Art. 13

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà alla soc. coop. soc.le Azione Sociale per ciascun assistito la retta giornaliera di € 43,78 oltre IVA, sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in € 10,92 per vitto ed € 32,86 per oneri generali compresi quelli del personale.

L'importo complessivo presunto derivante dalla validità della presente convenzione è quantificato in € 95.878,20, oltre IVA, detto importo è comprensivo dell'importo dell'integrazione della retta pari al 100% di cui al successivo art.15.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, la coop. Azione Sociale è obbligata, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 14

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Il pagamento del corrispettivo maturato è subordinato all'esito positivo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 15

Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74% debitamente accertata e documentata dall'Autorità Sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'art. 14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo Sanitario Nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare per mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è la coop. Azione Sociale, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Obblighi dell'Ente gestore

La soc. coop. soc.le Azione Sociale ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.38 del decreto legislativo n.163/2006;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. inabili tipologia casa protetta in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio secondo gli standards quali/quantitativi di personale previsti per la tipologia del servizio;

Art. 19

Protocollo di legalità

Il legale rappresentante della soc. coop. soc.le Azione Sociale si impegna a sottoscrivere in uno alla presente convenzione, la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31.10.2006 dell'Assessore regionale ai LL PP. Al quale il Comune di Villalba ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n.146 dell'11 maggio 2012.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 21

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Caltanissetta.

Il Responsabile dell'Area II
(Plumeri Giuseppe)

Il Rappresentante legale della coop
(Luigi Baratta)

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Concettina Nicosia)

)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' 11° comma dell'art.6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, della spesa derivante dall'adozione della determinazione sopradescritta, e che sarà imputata al Capitolo _____ del Bilancio di Previsione _____ denominato: _____ per l'importo di _____.

Villalba _____

Il Ragioniere Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

Villalba, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
